Oggetto: pagamento telematico del contributo unificato ex art. 192 de d.P.R. n.115 del 2002 come modificati dall'art. 13, comma 1, lett. e), n.1) e n.2), d.lgs. 10 ottobre 2022,n.149
Mittente: prot.tribunale.siracusa@giustiziacert.it
Data: 16/03/2023, 15:17
A: ord.siracusa@cert.legalmail.it

D'Ordine del Presidente del Tribunale, si trasmette la presente circolare per la diramazione a tutti gli iscritti.

Allegati:

CIRCOLARE-pagamento_telematico_del_contributo_unificato_post_riforma_Cartabia_riv._14-3-2023-signed.pdf 155 kB

17 MAR. 2023
PERVENUTO IL
PROT. N. 1292/2023

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
ai sigg. Presidenti di Corte di appello
ai sigg. Presidenti di tribunale
LORO SEDI

Al sig. Presidente del Consiglio Nazionale Forense

e, p.c.,

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Al sig. Capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione

Oggetto: pagamento telematico del contributo unificato ex art. 192 del d.P.R. n. 115 del 2002 come modificati dall'art. 13, comma 1, lett. e), n. 1) e n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

Sono pervenute a questa Direzione generale diverse segnalazioni, da cui si evince l'adozione di difformi applicazioni della normativa, di recente introduzione, che disciplina il pagamento telematico del contributo unificato dinanzi ai giudici ordinari, in seguito alle modifiche apportate, dal d.lgs. 149 del 10 ottobre 2022, alle norme del testo unico sulle spese di giustizia, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Sebbene questa Direzione generale abbia già fornito alcune risposte a quesiti posti su tale argomento, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle modifiche normative introdotte dalla riforma al fine di uniformare la condotta degli uffici.

Come noto l'art. 13, comma 1, lett. e), n. 1) e n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha novellato l'art. 192 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in tema di modalità di pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario.

Tale il testo dell'art. 192, all'esito della modifica:

"1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma

M_DG.Tribunale di SIRACUSA - Prot. 16/03/2023.0001591.E

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851-prot.dag@giustiziacert.it-
ufficio1civile.dginterni.dag@giustizia.it

2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1-bis. Il pagamento del contributo unificato ***non effettuato in conformità*** *alla disposizione di cui al comma 1* ***non libera*** *la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento*

[omissis]

1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal ***1° gennaio 2023.***

1-sexies. Se è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato è corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento è costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta»"

Considerato l'inequivoco tenore letterale della norma, è opportuno evidenziare che per tutti i procedimenti iscritti a ruolo generale dinanzi alla giurisdizione ordinaria (*giudice ordinario*), **ivi compresi i giudizi promossi dinanzi agli Uffici del Giudice di pace**, il pagamento del contributo unificato, **a partire dal 1° gennaio 2023,** debba avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA).

Si richiama, inoltre, l'attenzione degli uffici e dell'Avvocatura sulla disposizione di cui al comma 1-bis del citato art. 192 d.P.R. n. 115 del 2002, in forza del quale il pagamento del contributo unificato che non sia eseguito tramite la piattaforma tecnologica PagoPa, non libera la parte obbligata al versamento e le istanze di rimborso dovranno essere richieste "*a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento*".

Ciò posto, si invitano le SS.LL., ciascuno per il proprio ambito di competenza, a dare massima diffusione al presente provvedimento.

Cordialmente

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo